



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Gian Andrea Morbelli	Presidente
dott. Marco Bottallo	Giudice
dott. Andrea Carena	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 3.2.2026 **Fais Sandro**, nato a Capoterra il 29.07.1971 (C.F. FSASDR71L29B675Z) e **Maggi Marina**, nata a Torino il 11.05.1968 (MGGMRN68E51L219R) entrambi residenti in Tonengo (AT), Via Cocconato n. 14/B (docc. 1 e 2) ed elettivamente domiciliati in Torino, Via San Quintino n. 10 presso lo studio degli Avv.ti Sergio Aragona (C.F. RGNSRG61B17F158Z pec: aragona@pec.at-legali.it) e Paola Mussa (C.F. MSSPLA79D67G674E pec: paolamussa@pec.ordineavvocatitorino.it), che li rappresentano e difendono come da procura in atti, con l'ausilio della Dott.ssa Denise Novara, nominata Gestore della Crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'ODEC di Asti, hanno avanzato chiesto l'apertura, nei propri confronti, della liquidazione controllata.

E' inoltre stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., nella quale si dà atto della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e in cui viene illustrata la situazione economico patrimoniale dei debitori.

* * *

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti.

2. I ricorrenti non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Essi non svolgono, attualmente, attività di impresa, e, in ogni caso, non risulta che l'attività imprenditoriale svolta in passato da Fais Sandri (cessata e cancellata dal Registro delle Imprese il 16.1.2020) fosse caratterizzata dalla sussistenza degli indici di assoggettabilità alle procedure concorsuali "maggiori".

3 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, i ricorrenti, che risultano titolari di beni immobili e mobili di valore contenuto, presentano una esposizione debitoria complessiva di oltre [REDACTED] euro (pari a eur [REDACTED] quanto a Fais Sandro e [REDACTED] euro quanto a Maggi Marina, e con la precisazione che per circ [REDACTED] si tratta di debiti comuni, assunti verso il ceto bancario quali coobbligati), interamente scaduta e in larga parte derivante dall'attività di impresa svolta in passato da Fais Sandro in forma di impresa individuale (cessata nel 2020) e, a fronte di redditi complessivi dichiarati pari a circ [REDACTED] uro al mese (Fais Sandro percepisce un reddito da lavoro dipendente pari a circ [REDACTED] euro al mese, mentre Maggi Marina percepisce un reddito pari a circa euro [REDACTED] l mese, al netto della trattenuto di un quinto dello stipendio), risultano versare in stato di sovraindebitamento da crisi ai sensi dell'art. 2 c. 1 CCII.

4. La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, Dott.sa Novara, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Nel corso della liquidazione meriteranno tuttavia approfondimenti alcuni aspetti volti alla esatta individuazione dell'attivo (anche mediante la stima del valore della quota di 2/9 del terreno sito in Capoterra (CA), di proprietà di Fais Sandro, e la valutazione della prospettive di effettivo recupero vantato nei confronti di [REDACTED] anche in relazione all'opportunità di promuovere eventuale giudizio civile per la liquidazione integrale del danno, essendo stato in sede penale previsto unicamente il pagamento di una provvisoria).

5. Tutto ciò premesso ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore che si ritiene di confermare nella persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che i debitori guadagnano con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento, anche in considerazione della complessiva situazione economica familiare, senza che il Tribunale sia vincolato dalle indicazioni avanzate al riguardo dai ricorrenti.

Al riguardo, peraltro, vista la richiesta formulata dai ricorrenti e considerato che, ai sensi dell'art 270 c. 1 let. e) il Tribunale può autorizzare i debitori a utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, si ritengono sussistere gravi e specifiche ragioni per autorizzare i debitori ad utilizzare due autovetture per consentire al nucleo familiare gli spostamenti essenziali e quelli necessari per raggiungere il posto di lavoro. Da tale autorizzazione deve escludersi - almeno allo stato, e salva allegazione e dimostrazione della concreta impossibilità di organizzare gli spostamenti utilizzando almeno un'automobile in comune, o di fruire di mezzi di pubblico trasporto - la terza vettura di proprietà dei ricorrenti, da individuarsi, nell'interesse dei creditori, in quella di più recente immatricolazione e quindi di verosimile maggior valore, ovvero nella BMW 320 anno 2007 targata [REDACTED], intestata a Fais Sandro.

La quota di reddito da riservare al debitore per il suo mantenimento non deve peraltro essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di
Fais Sandro, nato a Capoterra il 29.07.1971 (C.F. FSASDR71L29B675Z)

e

Maggi Marina, nata a Torino il 11.05.1968 (MGGMRN68E51L219R)
entrambi residenti in Tonengo (AT), Via Cocconato n. 14/B (docc. 1 e 2) ed elettivamente domiciliati in Torino, Via San Quintino n. 10 presso lo studio degli Avv.ti Sergio Aragona (C.F. RGNSRG61B17F158Z pec: aragona@pec.at-legali.it) e Paola Mussa (C.F. MSSPLA79D67G674E pec: paolamussa@pec.ordineavvocatitorino.it),

- a) nomina giudice delegato il dott. Andrea Carena;
- b) nomina liquidatore la Dott.ssa Denise Novara, iscritta nell'elenco dei gestori della crisi, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori;
- d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando i ricorrenti ad utilizzare le autovetture Fiat Punto targata [REDACTED] intestata a Maggi Marina, e Citroen C2 targata [REDACTED] meglio individuati in atti;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Asti nella camera di consiglio dell'11.2.2026

Il Giudice estensore
Dott. Andrea Carena

Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli